



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 febbraio 2010 (11.02)
(OR. en)**

**6221/10
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0150 (CNS)**

FISC 12

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale

al: Consiglio

Oggetto: Direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Articolo 1, paragrafo 2

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri possono compensare l'impatto di un aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (che, poiché l'IVA è prelevata sul valore dei beni, accisa compresa, aumenterà l'accisa globale), anche se tale compensazione risulta in una riduzione temporanea dell'accisa, in quanto percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, sotto il valore minimo ammesso.

Articolo 5, paragrafo 1

A causa delle particolarità delle sue procedure legislative nazionali, la Polonia ribadisce che un tempestivo recepimento della direttiva nella legislazione nazionale (come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1) sarà possibile solo se la data della pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'UE non sarà posteriore al 1° marzo 2010.